

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2017****che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio ⁽³⁾ ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall'altro.
- (2) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo proporzionato, al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. In questo contesto, la Commissione ha invocato nella sua comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata «programma europeo sulla sicurezza», la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.
- (3) Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della direttiva 91/477/CEE, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.
- (4) Ai fini della direttiva 91/477/CEE, la definizione di intermediario dovrebbe contemplare qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i partenariati e il termine «fornitura» dovrebbe includere i prestiti e la locazione. Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere sottoposti alla direttiva 91/477/CEE per quanto riguarda gli obblighi degli armaioli che abbiano rilevanza per le attività degli intermediari, nella misura in cui questi ultimi siano in grado di adempiere a tali obblighi e nella misura in cui tali obblighi non siano già soddisfatti da un armaiolo per la stessa transazione.
- (5) Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria. Le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali il caricamento manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato, o le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata, ad esempio la modifica della calciatura o del mirino o la manutenzione volta a ovviare all'usura dei componenti essenziali, non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare.

⁽¹⁾ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 77.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽³⁾ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

